



26859/15

59

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
Dott. MARIATESTANIA DI TOMASSI
Dott. ALDO CAVALLO
Dott. MARGHERITA CASSANO
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

ORDINANZA
N. 599/2015 - **001**
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 31398/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

TRUBIA ROSARIO N. IL 20/11/1964

avverso la sentenza n. 3/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/01/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *M. Bando* che ha detto
~~che ha concluso per~~ *l'annullamento senza rinvio della*
sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

RITENUTO IN FATTO.

1. Il 21 aprile 2010 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava (tra gli altri) Rosario Trubia colpevole dei seguenti delitti, tutti contestati in forma concorsuale nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio in data 13 luglio 2009,:

omicidio di Orazio Coccomini e Salvatore Lauletta, commessi in Gela, il 23 dicembre 1987 (capo a);

omicidio di Vincenzo Cocchiara e tentato omicidio di Vincenzo Lauletta, consumati in Gela, il 31 dicembre 1987 (capo b);

tentato omicidio di Gaetano Ianni e Aurelio Cavallo, avvenuto in Gela, il 14 gennaio 1988 (capo c);

omicidio di Salvatore Lauletta, detto "cuore di plastica", commesso in Gela il 21 marzo 1988

Lo dichiarava, altresì, colpevole di concorso nell'omicidio di Francesco Cavallo, verificatosi in Gela, il 24 giugno 1988 (capo b), oggetto della richiesta di rinvio a giudizio in data 15 luglio 2009.

Ritenuta la continuazione fra tutti i predetti delitti e i reati giudicati con la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta del 9 gennaio 2008 (irrevocabile il 23 giugno 2009) e riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, tenuto conto della diminuzione del rito, considerati più gravi i fatti oggetto della sentenza del 9 gennaio 2008, condannava Trubia all'ulteriore pena di sei anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Il giudice di primo grado osservava che il duplice omicidio di Orazio Coccomini e di Salvatore Lauletta, avvenuto il 23 dicembre 1987, aveva costituito l'inizio di una sanguinosa faida protrattasi in Gela sino al 1992 e che aveva visto protagonisti i quattro fratelli Emmanuello (Davide, Daniele, Nunzio, Alessandro), i fratelli Argenti (Salvatore ed Emanuele), Rosario Trubia, Alfonso Emmanuello, Emanuele Emmanuello, Giuseppe Verderame, Orazio Di Dio, Giuseppe Manfrè, Salvatore Morello, Gaetano Alfieri i quali, all'esito di plurime riunioni tenutesi nel casolare di campagna degli Emmanuello, ciascuno per proprie ragioni, avevano deciso di muovere guerra al c.d. "clan dei pastori".

3. La responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti in precedenza indicati veniva ritenuta provata sulla base della sua stessa, dettagliata confessione, ritenuta intrinsecamente credibile e assistita da riscontri obiettivi, nonché dei seguenti ulteriori elementi.



3.1. Relativamente all'omicidio di Orazio Cuccumini e Salvatore Lauletta univoche prove di colpevolezza venivano desunte dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Emanuele Celona (quest'ultimo *de relato* da Davide e Nunzio Emmanuello), Luigi ed Angelo Celona, Filippo Bilardi i quali avevano appreso del duplice omicidio rispettivamente da Rosario Trubia, Salvatore Argenti, Emanuele Argenti di Guido

3.2. Le dichiarazioni rese da Trubia in merito al concorso nel tentato omicidio di Gaetano Ianni e Aurelio Cavallo erano, secondo il giudice di primo grado, confermate, sia pure parzialmente, da Emanuele Celona, Giuseppe Di Giacomo, Gaetano Ianni.

3.3. Circa l'omicidio di Salvatore Lauletta, detto "cuore di plastica", la confessione di Trubia trovava, secondo il giudice di prime cure, obiettivi elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese da Luigi Celona (che aveva ammesso la sua partecipazione all'omicidio), Emanuele Celona (*de relato* da Rosario Trubia), Angelo Celona (*de relato* da Salvatore Argenti che aveva avuto un ruolo di appoggio nella realizzazione dell'omicidio, di cui erano mandanti i fratelli Emmanuello ed Emanuele Argenti di Guido).

3.4. In merito all'omicidio di Giacomo Di Stefano, le provalazioni di Rosario Trubia (che, oltre a riferire quanto appreso *de relato* dagli Emmanuello, ammetteva di avere indicato agli stessi il pozzo in cui occultare il cadavere), erano, secondo il giudice di primo grado, confermate da quelle di Luigi Celona (condannato con sentenza irrevocabile, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., quale esecutore materiale dell'omicidio, cui aveva fatto seguito l'occultamento del cadavere della vittima), Emanuele Argenti (*de relato* da Argenti Emanuele di Carmelo, Francesco La Cognata e Salvatore Argenti, questi ultimi due presenti al fatto), Crocifisso Ferrigno che aveva appreso le notizie relative all'omicidio da Maurizio Argenti e Luigi Celona.

3.5. Con riguardo all'omicidio di Francesco Cavallo, il racconto di Rosario Trubia era considerato confermato dalle dichiarazioni di Luigi Celona, Emanuele Maurizio Argenti, Crocifisso Ferrigno.

3.6. A proposito dell'omicidio di Vincenzo Cocchiara e al contestuale tentato omicidio di Vincenzo Lauletta, il giudice evidenziava che, esaminati su questo specifico episodio, gli altri collaboratori di giustizia avevano fornito versioni divergenti rispetto a Trubia, ritenute riconducibili al fatto che la fonte di Luigi Celona era indeterminata e che Liborio Trainito e Gaetano Ianni avevano riferito dell'episodio per averlo appreso da Vincenzo Lauletta.

Ciò nonostante, argomentava che la confessione, pur se soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. e non ha, quindi, bisogno



di riscontri esterni. Di conseguenza, pur in presenza di un'unica fonte dichiarativa, possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni *contra se* rispetto a quelle *contra alios*, così da rendere i risultati negativi eventualmente conseguiti per queste ultime non automaticamente trasferibili quanto alla valutazione delle prime (Sez. 2, n. 10250 del 31/01/2013, dep. 05/03/2013, De Napoli, Rv. 255537; Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, dep. 10/06/2005, Tringali, Rv.231923).

4. Il 17 gennaio 2014 la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta confermava nei confronti di Rosario Trubia la decisione di primo grado.

Con specifico riferimento alla richiesta di declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, formulata dal difensore dell'imputato, i giudici, in adesione ad uno dei due orientamenti espressi sulla questione da questa Corte, argomentavano che il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, pur se commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. ad opera della l. n. 251 del 2005 e, quindi, ~~alla~~ nella vigenza della disciplina che, ai fini del calcolo della prescrizione, imponeva di tenere conto delle circostanze attenuanti e del loro giudizio di comparazione rispetto alle aggravanti, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, atteso che, secondo la formulazione originaria dell'art. 157 cod. pen. (rispetto al quale il nuovo si pone in una linea di continuità), i reati puniti con la pena dell'ergastolo devono ritenersi imprescrittibili.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Rosario Trubia, il quale formula le seguenti censure

Deduca erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati, tutti commessi tra la fine del 1987 e i primi mesi del 1988. Doveva trovare applicazione la previgente e più favorevole formulazione dell'art. 157 cod. pen., considerato anche l'intervenuto riconoscimento dell'attenuante dell'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che comportava *ex lege* la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni. In ogni caso i reati dovevano essere dichiarati estinti per prescrizione anche ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, cod. pen.

Denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio, tenuto conto anche dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991.



6. All'udienza del 3 giugno il Collegio, rilevato che sul primo motivo di ricorso prospettato dalla difesa di Rosario Trubia, sussiste un contrasto di giurisprudenza (già segnalato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo con relazione n. 20131016 dell'8 aprile 2013) che imponeva, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen, la rimessione alle Sezioni Unite, al fine di non ritardare la definizione del processo nei confronti degli altri coimputati (Emmanuelo Davide, Emmanuelo Nunzio, Argenti Emanuele), provvedeva alla separazione dal procedimento penale n. 31398/2014 della posizione di Trubia Salvatore, con conseguente formazione di autonomo fascicolo processuale recante il n. 24057/2015.

In pari data il Collegio decideva i ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta e dei coimputati di Rosario Trubia avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta in data 17 gennaio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione su cui verte il contrasto e che il Collegio ritiene di sottoporre all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: *se il delitto di omicidio volontario aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della l. n. 251 del 2005, sia imprescrittibile pure in presenza del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991.*

2. Occorre premettere che, secondo la contestazione, gli omicidi ascritti a Rosario Trubia sono stati consumati fra il 23 dicembre 1987 e il 24 giugno 1988.

Il primo problema interpretativo che si pone è, quindi, quello della disciplina applicabile alla fattispecie sottoposta all'esame del Collegio.

3. L'art. 157 cod. pen., nella versione antecedente le modifiche apportate dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 prevedeva, al comma 1, termini differenziati di prescrizione in rapporto alla pena edittale minima stabilita per i diversi delitti (art. 157, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4) e alla tipologia della sanzione (arresto o ammenda) prevista per le contravvenzioni (art. 157, comma 1, nn. 5 e 6).

In base al comma 2 del medesimo art. 157, per determinare il tempo necessario alla prescrizione, doveva aversi riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto

dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

In caso di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti, trovava applicazione il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. (comma 3).

4. L'art. 157 cod. pen., così come sostituito dall'art. 6 della l. 5 dicembre 2005, n. 251 (entrata in vigore l'8 dicembre 2005), correla il termine prescrizione del reato al massimo della pena edittale massima stabilita dalla legge e fissa un limite minimo che, per i delitti, non può essere inferiore a sei anni e, per le contravvenzioni, a quattro (comma 1).

Ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione deve aversi riguardo unicamente alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, mentre non si tiene conto della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti e dell'aumento di pena per le aggravanti, salvo che le aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa (comma 2).

Non rileva l'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti (comma 3).

In base al comma 6, secondo periodo, i termini di prescrizione sono raddoppiati per il delitto di omicidio volontario, ricompreso nella sezione I del capo III del titolo XII del libro II, cui la disposizione in esame fa espresso rinvio.

5. La disciplina transitoria, contenuta nell'art. 10 l. n. 251 del 2005, in coerenza con il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, sancito anche a livello convenzionale (art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; . 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e riconosciuto dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenze 10/06/2003, C-112/00; 10/07/2003, C-20/00 e C-64/00; 03/05/2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02), richiama espressamente l'applicazione, in *subiecta materia*, dell'art. 2 cod. pen. (Corte Cost. sentenza 23/10/1996, n. 393).

6. Nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto interpretativo in ordine alla individuazione della disciplina più favorevole in tema di prescrizione in casi analoghi a quello sottoposto all'esame del Collegio.

6.1. Secondo un primo indirizzo esegetico, l'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede astrattamente la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione solo con la l. 5 dicembre 2005 n. 251, è una regola antecedente alla riforma da essa introdotta. Ne consegue che il reato punito con la pena dell'ergastolo commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso.

Depongono per una conclusione del genere il tenore letterale del previgente art. 157 cod. pen. che, nel disciplinare la prescrizione per i reati puniti con le pene della reclusione, dell'arresto, della multa e dell'ammenda, esclude, *a contrariis*, dall'ambito applicativo dell'art. 157 cod. pen. i reati per i quali è prevista astrattamente la pena dell'ergastolo (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, dep. 08/03/2013, Stasi, Rv. 254408; Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, dep. 30/10/2009, Parlante, Rv. 245080, concernente, peraltro, una procedura incidentale *de libertate* riguardante l'applicazione di una misura cautelare per il delitto di omicidio volontario aggravato; Sez. 4, n. 341 del 07/02/1969, dep. 05/12/1969, Cerrato, Rv. 113403; Sez. 3, n. 2856 del 16/12/1966, dep. 04/03/1967, Sciolpi, Rv. 103617; cfr., inoltre, Trib. mil. Roma, 22/07/1997, Priebke, e, sia pure indirettamente, Sez. 1, n. 4590 del 30/06/1999, dep. 17/7/1999, Hass, Rv. 214022).

La nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen., ponendosi, sul punto, in un rapporto di assoluta continuità con la precedente versione della norma, non ha fatto altro che recepire l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo, in occasione di una generale ridefinizione dell'istituto della prescrizione, anche allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, sia sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena dell'ergastolo (Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, dep. 30/10/2009, Parlante, Rv. 245080).

6.2. Un diverso orientamento interpretativo, pur muovendo dalla premessa che il delitto di omicidio volontario aggravato, punito astrattamente con l'ergastolo, è imprescrittibile sia in base all'attuale disciplina dell'art. 157 cod. pen. (introdotta dall'art. 6 l. n. 251 del 2005) sia in base a quella precedente, osserva che, nella previgente disciplina, tale regola non aveva un valore assoluto, in quanto si doveva tenere conto del concreto trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice e, in particolare, del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti e del loro giudizio di comparazione, in termini di equivalenza o di prevalenza, rispetto ad eventuali aggravanti, con

conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione e applicazione dei parametri previsti dall'art. 157, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, cod. pen., vecchia formulazione.

Sotto questo profilo, pertanto, l'originaria disciplina contenuta nell'art. 157 cod. pen. deve ritenersi più favorevole rispetto a quella introdotta dalla l. n. 251 del 2005 che, non attribuendo rilievo al riconoscimento delle circostanze attenuanti e al loro giudizio di comparazione con le aggravanti, comporta l'imprescrittibilità del delitto di omicidio volontario aggravato, tenuto conto, in particolare, del disposto del comma 6 del nuovo art. 157 cod. pen. (Sez. 1, n. 32781 del 22/05/2014, dep. 23/07/2014, Abbinante, Rv. 260536; Sez. 1, n. 35407 dell'01/04/2014, dep. 11/08/2014, Fracapane, Rv. 260534; Sez. n. 9391 del 17/01/2013, dep. 27/02/2013, P.G. in proc. O, Rv. 254407).

7. Il contrasto sinora illustrato ha un'immediata incidenza nel caso in esame in cui a Rosario Trubia, dichiarato responsabile di plurimi episodi di omicidio volontario aggravato ex artt. 575, 577, comma 1, n. 3, cod. pen., commessi tra il 23 dicembre 1987 e il 24 giugno 1988, è stata riconosciuta la circostanze attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni.

Se si ritiene, infatti, che l'astratta previsione della pena dell'ergastolo sia di per sé preclusiva dell'applicazione della regola sui tempi della prescrizione, dettata dall'originario art. 157 cod. pen. e che, pertanto, sotto questo profilo, esista una sostanziale continuità tra la vecchia e la nuova disciplina, non assumendo, in entrambi i casi, alcun rilievo il concreto trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice e, in particolare, il riconoscimento di circostanze attenuanti e il loro giudizio di comparazione rispetto alle aggravanti, in termini di equivalenza o prevalenza delle prime sulle seconde, i delitti ascritti a Trubia non devono ritenersi prescritti.

Se, al contrario, si argomenta che il criterio della imprescrittibilità dei delitti puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo debba essere calato nel contesto del concreto trattamento sanzionatorio applicato dal giudice e, quindi, debba essere letto congiuntamente alle regole stabilite dai commi 2 e 3 dell'originario art. 157 cod. pen., norma più favorevole, sotto questo aspetto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen, i delitti contestati all'imputato sono estinti per prescrizione.

Per tutte queste ragioni s'impone, pertanto, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.




P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015.

Il Consigliere estensore

Margherita Cassano



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

